

Comune di Castelnuovo Berardenga
Provincia di Siena

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE
N. 18 DEL 29/03/2019

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni
- Art. 3 - Forme di gestione

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Funzionario Responsabile
- Art. 6 - Aliquote e tariffe
- Art. 7 - Agevolazioni tributarie
- Art. 8 - Riscossione

CAPO I – DENUNCE E CONTROLLI

- Art. 9 - Dichiarazione tributaria
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

CAPO II – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Art. 12 - Interessi
- Art. 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 14 - Notificazione degli atti
- Art. 15 - Ripetibilità Spese di notifica

CAPO III – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 16 - Contenzioso tributario
- Art. 17 - Autotutela
- Art. 18 - Conciliazione Giudiziale
- Art. 19 - Assistenza in Giudizio
- Art. 20 - Ricorso e Reclamo – Mediazione

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 21 - Accertamento con adesione – Presupposto
- Art. 22 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 23 - Procedura per l'accertamento con adesione
- Art. 24 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 25 - Adempimenti successivi
- Art. 26 - Perfezionamento della definizione

CAPO V – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 27 - Principi generali
- Art. 28 - Informazione del contribuente
- Art. 29 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi
- Art. 30 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 31 - Motivazione degli atti – Contenuti
- Art. 32 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
- Art. 33 - Interpello

CAPO VI – SANZIONI TRIBUTARIE – ESIMENTI - RAVVEDIMENTO

- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Ritardati od omessi versamenti
- Art. 36 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 37 - Cause di non punibilità – Esimenti
- Art. 38 - Modalità applicative del ravvedimento operoso
- Art. 39 - Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali ed incentivo al personale dipendente

TITOLO III - ENTRATE NON TRIBUTARIE

CAPO VII – ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 40 - Oggetto
- Art. 41 - Individuazione
- Art. 42 - Regolamenti specifici
- Art. 43 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 44 - Accertamento e liquidazione delle entrate non tributarie
- Art. 45 - Modalità di pagamento
- Art. 46 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 47 - Violazioni al codice della strada e sanzioni per mancato rispetto di ordinanze ecc.
- Art. 48 - Entrate relative ai servizi sociali
- Art. 49 - Entrate per i servizi scolastici
- Art. 50 - Oneri di urbanizzazione
- Art. 51 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe
- Art. 52 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 53 - Attività di riscontro
- Art. 54 - Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 55 - Interessi ritardato pagamento
- Art. 56 - Compensazioni

TITOLO IV – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO VIII – LA RISCOSSIONE VOLONTARIA

- Art. 57 – Disposizioni Generali

CAPO IX – LA RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 58 – Disposizioni Generali
- Art. 59 – Il Funzionario Responsabile della Riscossione
- Art. 60 - Predisposizione liste di carico
- Art. 61 - Trasmissione liste di carico
- Art. 62 – Ingiunzione Fiscale
- Art. 63 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto
- Art. 64 - Azioni Cautelari
- Art. 65 - Modalità di riscossione

CAPO X – DISPOSIZIONI COMUNI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Art. 66 - Rateizzazione
- Art. 67 - Compensazioni e accollo
- Art. 68 - Interessi di mora e maggiorazioni
- Art. 69 - Spese a carico del soggetto debitore
- Art. 70 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 71 – Norme finali

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
 - dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti – Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
 - dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 » e successive modificazioni;
 - dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;
 - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni;
 - dai D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;
 - dall'art. 1, commi da 158 a 171, della Legge 27.12.2006, n. 296;
 - da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3 - Forme di gestione

1. Le entrate comunali sono gestite direttamente dal Comune, in ossequio ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. La riscossione coattiva di tutte le entrate è effettuata dal Comune nelle seguenti forme:
 - a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;
 - b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n.

639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;

c) affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex concessionari);

d) mediante ricorso al giudice ordinario, quando sussiste l'opportunità di tale forma di riscossione rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti.

3. E' fatta salva la potestà del Consiglio Comunale di determinare una diversa forma di gestione delle entrate, scegliendo tra quelle previste dall'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997.

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

f) per "responsabile" del servizio, il funzionario cui risulta affidata, mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 5 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Funzionario Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta comunale determina altresì le modalità per la eventuale sostituzione del Funzionario in caso di assenza o impedimento.

2. Il Funzionario Responsabile cura in particolare:

- tutte le attività inerenti la gestione del tributo (ad es. organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

- sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;

- cura il contenzioso tributario;

- dispone i rimborsi;

- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione ed altre attività previste da leggi e regolamenti in materia tributaria.

3. Il nominativo del Funzionario Responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

4. In assenza di deliberazione della Giunta comunale la carica di Funzionario Responsabile sarà ricoperta dal Dirigente responsabile del Servizio.

Art. 6 - Aliquote e tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Compete alla Giunta, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, in base alle norme in materia, la determinazione delle tariffe, dei prezzi e di quanto non riservato per legge al Consiglio Comunale.

3. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione e la modifica delle aliquote e delle detrazioni nelle materie allo stesso riservate dalla legge.

4. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ed entro i termini di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997.

5. In caso di approvazione successivamente ai termini di cui al comma precedente aliquote e tariffe avranno vigenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale, fax o posta elettronica certificata (PEC), unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

Art. 8 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.

2. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento al soggetto addetto alla riscossione, attraverso i diversi canali di pagamento adottati dall'ente onde facilitare il contribuente in questa fase, offrendogli un servizio più snello e diversificato, maggiormente adattabile alle sue esigenze. A titolo esemplificativo, tra le possibili e più significative forme di pagamento adottate e/o adottabili, si elencano le più rappresentative:

- versamento diretto presso il tesoriere dell'Ente;
- conto corrente postale intestato al Comune per specifico tributo ;
- disposizioni giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, compreso modello F24 ove previsto dalle norme;
- pagamento mediante pos-pagobancomat installati in appositi spazi all'uopo predisposti dai competenti uffici comunali.

CAPO I

DENUNCE E CONTROLLI

Art. 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i

termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Se il contribuente si ravvede nei modi e termini di cui all'art. 38 del presente regolamento, le sanzioni sono ridotte nella misura nello stesso indicata.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 10 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 6 a 13.

4. Per una migliore operatività degli uffici tributi e per incentivarne l'attività la G.C. può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo.

Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

CAPO II

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 12 - Interessi

1. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua: n. 2 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e

dal disciplinare di concessione.

Art. 14 - Notificazione degli atti

1. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, atti giudiziari, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
2. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributi, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Art. 15 - Ripetibilità Spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione ed irrogazione di sanzioni, sono a carico del soggetto passivo secondo le disposizioni vigenti.
2. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi. Gli atti di imposizione di irrogazione delle sanzioni devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo. Eventuali e successive modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento qualora contrastanti e/o incompatibili con i limiti sopra indicati.

CAPO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 16 - Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il Comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 17 - Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno

dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributi.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 18 – Conciliazione Giudiziale

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.

2. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Assistenza in Giudizio

1. Ai sensi del comma 692 della L. n. 147/2013 la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo è demandata al Funzionario Responsabile del tributo stesso.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune deve farsi assistere dal professionista abilitato.

3. Il Comune può avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato.

Art. 20 – Ricorso e Reclamo – Mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore ad euro 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo - mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 così come modificato dall'art. 9 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 156 del 24/9/2015. Il valore della

controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

2. L'istanza di reclamo – mediazione deve essere presentata all'Amministrazione prima del deposito del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. La mancata presentazione del reclamo è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria.

3. L'istanza di reclamo - mediazione va inoltrata con le stesse modalità e nello stesso termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento previsti per il ricorso. In ogni caso, la richiesta deve riportare il contenuto integrale del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa; trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale depositando l'istanza di reclamo – mediazione, che si converte in ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

4. L'apertura del procedimento di mediazione comporta la sospensione per novanta giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentirne lo svolgimento (il termine di novanta giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto). Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

5. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione, delle somme dovute, o, in caso di rateizzazione, della prima rata ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997.

6. Per le controversie di un valore superiore ad euro 20.000,00, il contribuente che intende impugnare l'avviso di accertamento è tenuto a presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla notifica, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, senza dover proporre istanza di reclamo/mediazione.

7. Sia l'istanza di reclamo- mediazione che il ricorso devono essere notificati a questo Ente e intestati alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena.

8. Il Funzionario Responsabile della mediazione è il Funzionario Responsabile delle varie imposte e tributi.

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21 - Accertamento con adesione – Presupposto

1. E' introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 22 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento nei termini di legge;
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 23 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 24 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 25 - Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 26.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

Art. 26 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 25, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 25.

CAPO V

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 27 - Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 28 - Informazione del contribuente

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 29 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

1. L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato all'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge regolamentari o motivato da questioni d'urgenza, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Art. 30 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi

richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 31 - Motivazione degli atti – Contenuti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sistema di pagamento previsto.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 32 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 33 – Interpello

1. Il presente istituto, disciplinato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000 così come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

CAPO VI

SANZIONI TRIBUTARIE – ESIMENTI - RAVVEDIMENTO

Art. 34 - Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, come modificati dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Sugli importi dovuti per tributi comunali, non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 12 del presente regolamento.
3. Trovano applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ed il CAPO V del presente regolamento.

Art. 35 - Ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 36 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 37 - Cause di non punibilità – Esimenti

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. In caso di versamento del tributo ad un Comune incompetente, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo e gli interessi legali con maturazione giornaliera, e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.
4. Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune, non si farà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi. Non sono comunque irrogate sanzioni ed interessi qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria.

Art. 38 - Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.
4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.
5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
 - a) in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
 - b) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione,

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

- d) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
- e) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Le ipotesi di riduzione della sanzione per ravvedimenti effettuati ai sensi dei punti e) e f) del presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.

6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7. Nel caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse in relazione all'IMU ovvero alla Maggiorazione sui servizi indivisibili applicabile alla TARES dovuta per l'anno 2013, la regolarizzazione successiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dell'errore, può intervenire esclusivamente a fronte di preliminare richiesta avanzata ed accolta dal Comune, da intendersi come sostitutiva dell'ordinaria attività di accertamento, ed il pagamento dell'imposta dovuta, oltre sanzioni ed interessi, può intervenire esclusivamente mediante versamento diretto a favore del Comune.

8. La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 39 - Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali ed incentivo al personale dipendente

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091 L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici Entrate comunali e al riconoscimento di un incentivo a favore del personale dipendente.

2. La disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento del compenso incentivante a favore del personale dipendente è rimessa alla Giunta Comunale, che dovrà provvedere ad adottare una specifica deliberazione in merito, anche in relazione a quanto eventualmente definito in sede di contrattazione integrativa.

TITOLO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

CAPO VII

ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 40 - Oggetto

1. Le norme del presente CAPO costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

Art. 41 - Individuazione

1. Le entrate comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 42 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 43 - Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai Responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I Responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Settore Bilancio copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 18.05.2000 n. 267, entro i cinque giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, anche al Settore Economico Finanziario.

Art. 44 - Accertamento e liquidazione delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica): determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni

dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "Responsabile del settore". Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero sorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 45 - Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge, dal regolamento disciplinante ogni singola entrata o dagli articoli successivi, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune -Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. In ogni richiesta o comunicazione di pagamento inviata agli utenti deve essere sempre indicato il sistema di pagamento.

Art. 46 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Il canone deve essere pagato tramite l'apposito c.c. postale, direttamente presso il Tesoriere Comunale, tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o tramite POS ove istituito.

2. Gli utenti occasionali dei mercati possono effettuare il pagamento direttamente ai vigili urbani in servizio, i quali rilasciano regolare ricevuta, contenente la partita IVA della ditta.

Art. 47 - Violazioni al codice della strada e sanzioni per mancato rispetto di ordinanze ecc.

1. Le multe al codice della strada o le sanzioni relative ad ordinanze ecc., elevate dall'ufficio di Polizia Municipale, devono essere pagate in contanti presso l'ufficio di Polizia, tramite l'apposito c.c. postale, direttamente presso il Tesoriere Comunale, tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o tramite POS ove istituito.

Art. 48 - Entrate relative ai servizi sociali

1. Le rette dovute per la permanenza nella R. S. A. di Villa Chigi e i Centri Bambini e Genitori, debitamente fatturate possono essere pagate tramite l'apposito c.c. postale, direttamente presso il Tesoriere Comunale, tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o tramite POS ove istituito. Le fatture devono essere pagate a 30 giorni data fattura. La cauzione prevista va pagata al momento dell'ammissione ed il mancato pagamento della stessa cauzione dà luogo alla immediata dismissione.

2. Le quote di compartecipazione dovute per l'utilizzo delle strutture per l'infanzia devono essere pagate con le modalità sopra indicate entro 30 giorni dalla data di comunicazione della spesa.

3. Le quote di compartecipazione dovute per le attività estive devono essere corrisposte, con le modalità sopra indicate, entro la data di scadenza dell'iscrizione.

Art. 49 - Entrate per i servizi scolastici

1. Le quote di compartecipazione dovute per il trasporto scolastico devono essere pagate tramite versamento e/o bonifico direttamente al Tesoriere Comunale secondo criteri e

modalità indicate nel vigente REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO e nella delibera di Giunta che annualmente stabilisce le tariffe dei servizi a domanda individuale.

2. Le quote di compartecipazione dovute per il servizio mensa devono essere pagate tramite versamento e/o bonifico direttamente al Tesoriere, secondo criteri e modalità indicate nel vigente REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO e nella delibera di Giunta che annualmente stabilisce le tariffe dei servizi a domanda individuale.

3. Le quote di compartecipazione, qualora stabilite con delibera di Giunta, dovute per le attività estive organizzate direttamente dall'Ente, possono essere pagate tramite versamento e/o bonifico direttamente al Tesoriere Comunale entro il termine indicato dalla stessa deliberazione.

Art. 50 - Oneri di urbanizzazione

1. Gli oneri di urbanizzazione possono essere pagati, alle rispettive scadenze, tramite l'apposito c.c. postale, direttamente presso il Tesoriere Comunale, tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o tramite POS ove istituito. .

2. Secondo quanto previsto dalla L.R.T. n. 65/2014 all'art. 190 comma 3, il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In tale ipotesi, gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fidejussorie.

3. Le sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo, sono normate dalla Legge Regionale n. 65/2014 all'art. 192.

4. Quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si intende modificato per effetto di eventuali sopravvenute norme statali e regionali vincolanti che dovessero intervenire dopo l'approvazione del presente regolamento.

Art. 51 - Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e nel rispetto della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 52 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui all'art. 51 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 53 - Attività di riscontro

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta comunale, su proposta motivata del dirigente responsabile, può affidare a terzi

mediante convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento di ogni singola entrata.

Art. 54 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2 bis. Per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato la contestazione è effettuata mediante ordinanza – ingiunzione, emessa secondo le norme di cui al R.D. n. 639 del 1910, salvo che particolari disposizioni di legge prevedano l'iscrizione a ruolo delle predette entrate anche in difetto di un titolo avente efficacia esecutiva.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 55 - Interessi ritardato pagamento

1. Sulle entrate disciplinate dal presente capo con esclusioni di quelle indicate agli artt. 48 e 50, il cui impianto sanzionatorio è previsto da specifiche leggi, sono dovute gli interessi di ritardato pagamento nella misura del tasso ufficiale di sconto da calcolarsi a giorno a partire dalla data di scadenza della somma dovuta.

Art. 56 - Compensazioni

1. Su istanza dei contribuenti o su iniziativa dell'Ente si può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, ai sensi art. 1, comma 167, della Legge 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 1241 del c.c.. La compensazione è disposta con atto adottato dal Funzionario Responsabile.

TITOLO IV

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO VIII

LA RISCOSSIONE VOLONTARIA

Art. 57 – Disposizioni Generali

1. Il Comune riscuote le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia d'entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del contribuente oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.

3. L'Amministrazione si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse, relativamente a tutte le entrate, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada.

4. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, l'ente può procedere anche mediante sollecito telefonico, invio sms, e-mail o a mezzo posta elettronica certificata.

CAPO IX

LA RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 58 – Disposizioni Generali

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che non tributarie, viene effettuata nelle forme di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il trentuno dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Per quanto attiene alla riscossione coattiva delle altre entrate si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. 2946 e 2948 del c.c..
4. Per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza - ingiunzione di cui alla L. n. 689/81.
5. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad euro trenta. Il predetto importo, riferito ai tributi, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi. Detta disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 59 – Il Funzionario Responsabile della Riscossione

1. Il Funzionario Responsabile per la riscossione è nominato dalla Giunta Comunale. A tale figura sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva secondo le norme del D.P.R. n. 602/1973.
2. Il Funzionario Responsabile per la riscossione sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività di riscossione coattiva, da quelli propedeutici (ingiunzioni di pagamento, avvisi) a quelli amministrativi previsti dal D.P.R. n. 602/1973 (ad es. fermo veicoli a motore, iscrizione ipotecaria, avviso di vendita all'incanto) salvo diversa forma di gestione della riscossione.

Art. 60 - Predisposizione liste di carico

1. Ciascuna area organizzativa, in persona del proprio Dirigente ovvero del Responsabile del settore, provvede alla predisposizione della lista di carico su supporto informatico, secondo il tracciato record indicato dall'ufficio tributi.
2. I crediti inseriti nella lista di carico devono essere certi, liquidi ed esigibili come da specifica attestazione sottoscritta dal Responsabile dell'Entrata.
3. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e costi di entrata ad anno, tutte le quote dovute dal debitore con specificazione dell'accertamento di entrata in bilancio, dell'anno di riferimento, delle somme in conto capitale, sanzioni e interessi.
4. Non potranno essere inseriti nelle liste di carico i soggetti che siano tenuti a pagare importi complessivamente inferiori alla soglia individuata dal presente regolamento.
5. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:
 - degli atti di accertamento emessi dal Comune per le entrate tributarie,
 - degli avvisi di liquidazione o degli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico
 - degli atti e/o dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.
6. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della data di notifica al debitore dell'atto di accertamento, dell'avviso di liquidazione o del titolo esecutivo.
7. Le liste di carico trasmesse devono essere complete e contenere dati esatti ed aggiornati.

Art. 61 - Trasmissione liste di carico

1. Le liste di carico saranno trasmesse all'ufficio tributi nei termini di seguito indicati al fine di garantire l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei termini prescritti dalla vigente

normativa:

- per le entrate di natura tributaria, entro e non oltre dodici mesi prima della scadenza del termine decadenziale prescritto dalla legge;
- per le entrate di natura patrimoniale, entro e non oltre dodici mesi prima del decorso del termine ordinario di prescrizione disposto dalla legge per ogni singola entrata.

Art. 62 – Ingiunzione Fiscale

1. Il primo atto della riscossione coattiva, ove la stessa venga effettuata in forma diretta da parte del Comune, è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal Funzionario Responsabile della riscossione coattiva sulla base dei dati trasmessi dai vari Responsabili del procedimento degli uffici comunali preposti alla riscossione delle entrate.

2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione del soggetto debitore;
- l'indicazione del soggetto creditore;
- l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi e le spese di notifica;
- il termine entro cui adempiere;
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva;
- l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
- l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
- l'indicazione del Funzionario Responsabile della riscossione;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del procedimento di riscossione coattiva.

3. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.

Art. 63 - Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnata entro sessanta giorni dalla data di notificazione, o se impugnata, con ricorso rigettato.

2. Essa contiene gli elementi e quindi assolve anche la funzione di precetto.

3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione previsto dalle disposizioni legislative di riferimento.

4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.

5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.

6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Funzionario Responsabile del procedimento di riscossione coattiva rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

Art. 64 - Azioni Cautelari

1. La scelta se avviare le azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata dal Responsabile della riscossione tenendo sempre in considerazione il criterio costo/beneficio, secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito;
- importo del credito;
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive;
- eventuale contenzioso in atto.

In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito, il Responsabile della riscossione attuerà le procedure di sgravio.

2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della

riscossione, salvo quelle demandate per legge espressamente all'Ufficiale della riscossione, con l'ausilio, ove necessario, di un rappresentante legale esterno.

3. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il Responsabile della riscossione può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

Art. 65 - Modalità di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate locali e dei tributi avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato a Comune di Castelnuovo Berardenga.

CAPOX

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 66 - Rateizzazione

1. Per tutte le entrate di titolarità dell'ente, su richiesta dell'interessato è possibile consentire con apposito provvedimento del Responsabile della singola entrata la rateizzazione del debito secondo i seguenti criteri:

- importi da 0,00 a 2.500,00 euro 12 rate;
- importi da 2.500,01 euro a 10.000,00 24 rate;
- importi oltre 10.000,01 36 rate.

A partire dalla prima rata saranno applicati gli interessi legali vigenti.

2. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore ad euro 50.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia a favore del Comune, la cui idoneità deve essere valutata da parte del soggetto competente al rilascio della dilazione.

3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle rate non può essere inferiore ad euro 50,00.

4. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza delle rate non adempiute.

5. La rateizzazione può essere concessa solo in caso di inesistenza di morosità relative a rateizzazioni già concesse dall'Amministrazione comunale per qualsiasi tipologia di entrata.

Art. 67 - Compensazioni e acollo

1. Su istanza dei contribuenti o su iniziativa dell'Ente si può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a qualunque titolo ai sensi dell'art.1, comma 167 della L. 27/12/2006, n. 296. Gli istituti della compensazione e dell'acollo sono estesi a tutte le entrate di competenza comunale gli di cui all'art. 8 della Legge 27 luglio 2000 n. 212.

2. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una richiesta sottoscritta dal contribuente debitore dalla quale risultano:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
- l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Per ottenere l'acollo, il soggetto che si accolla il debito altrui comunica all'ufficio tributi, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione delle somme dovute delle quali si assume l'acollo; l'importo esatto, distinto per entrata, del debito di cui viene assunto l'acollo. Nel caso dell'acollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini ed i limiti dell'acollo.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'ammontare dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
5. Le richieste di compensazione ed accollo si considerano non presentate e prive di effetti in caso di mancata sottoscrizione delle stesse.
6. La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente.
7. Se entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione ed all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione.
8. Resta in ogni caso impregiudicato, anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il potere del Servizio competente di procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi, nonché il potere di adottare e comunicare gli atti del caso.
9. La compensazione e l'accollo non sono ammessi nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
10. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

Art. 68 - Interessi di mora e maggiorazioni

1. Si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere:
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata con l'apposito atto di costituzione in mora;
 - dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento relativo alle entrate tributarie.
2. Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo come individuato al comma precedente.

Art. 69 - Spese a carico del soggetto debitore

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.
2. Le spese di formazione degli atti inerenti alle procedure di riscossione coattiva saranno poste a carico del debitore, e, in mancanza di una loro determinazione certa, sono calcolate in via forfettaria nella misura stabilita con apposito atto gestionale. Concorrono inoltre all'individuazione dell'importo le spese di notifica prevista dall'art. 2 del D.M. delle finanze 8/01/2001, gli interessi legali ex art. 1284 c.c. in ragione del tasso legale per le entrate patrimoniali e del tasso stabilito per le entrate tributarie e gli interessi di mora.
3. In caso di procedure esecutive, le relative spese saranno calcolate in base agli importi indicati nelle tabelle approvate con D.M. 21/11/2000.
4. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale, sulle somme ingiunte sono dovuti gli interessi di mora ex art. 1 comma 165 della L. n. 296/2006.

Art. 70 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del Responsabile del servizio e previa verifica da parte del Responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal Servizio Finanziario, e conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il Responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo.
4. Per i crediti di incerta riscossione il Responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 – Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2017, in conformità a quanto disposto dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) , in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448.